

Rotonda li, 02/aprile/2020

IL DIRETTORE

Oggetto: istanze autorizzazioni per il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà radicati in "Zona 1" della zonizzazione prevista dai D.P.R. 15.11.1993, di istituzione del Parco e D.P.R. 02.12.1997, di ripermimetrazione dello stesso

CIRCOLARE

Considerata l'attuale drammatica emergenza sanitaria COVID-19 ed in ottemperanza ai provvedimenti governativi adottati in merito;

Preso atto che alla data attuale sono pervenute agli atti di questo Ente, per il tramite degli Uffici della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, numerose istanze di taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà radicati in "Zona 1" della zonizzazione prevista dai D.P.R. 15.11.1993, di istituzione del Parco e D.P.R. 02.12.1997, di ripermimetrazione dello stesso;

Verificato che trattasi di istanze relative al taglio di singole piante (in linea di massima circa 10 piante) su superfici boscate di modeste dimensioni (in genere su circa 2000 mq) per un quantitativo inferiore a 15 mc, per il fabbisogno familiare;

Evidenziato che il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà può essere considerata una consuetudine storica, legata agli usi e costumi della popolazione locale;

Evidenziato, altresì, che il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà può considerarsi una buona pratica di gestione forestale sostenibile finalizzata a garantire l'attività silvo-pastorale sul territorio, con modalità compatibili al contesto paesaggistico e naturalistico considerato, anche al fine di garantire la persistenza della popolazione in aree a potenziale rischio di abbandono, garantendo allo stesso tempo una maggiore tutela e conservazione del territorio e proponendo un modello compatibile di uso dell'area protetta;

Verificato che l'assegno al taglio (*la martellata*) di tali singole piante viene effettuato, ai sensi della normativa regionale vigente, dal personale della Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, quindi da personale delegato per legge;

Considerato che il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà è autorizzato, ai sensi della normativa vigente, dalla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio; a seguito di tale autorizzazione, l'Ente parco esprime il proprio parere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) delle "Misure di Salvaguardia", allegate al D.P.R. 15/11/93;

Preso atto, pertanto, che il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà è rigorosamente regolamentato e verificato in campo da personale previsto per legge;

Vista la legge quadro sulle aree Protette n. 394/91;

Vista la classificazione del *taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà*, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) delle "Misure di Salvaguardia", allegate al D.P.R. 15/11/93;

Visto il D.P.R. 02/12/97;

Vista la Legge Regionale della Regione Basilicata n. 42 del 10 novembre 1998 "Norme in materia forestale", pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 65 del 13 novembre 1998, e ss.mm.ii.;

Visto il "Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi" approvato con D.G.R. Basilicata n. 956 del 20 Aprile 2000 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 41 del 03 giugno 2000;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, per quanto non contemplato nel Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n. 956 del 20 Aprile 2000;

Visto il Decreto del Presidente Giunta Regionale Basilicata n. 231 del 01 ottobre 2019 Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n.956/2000 e n. 678/2017. - *Modifiche ed integrazioni* – Emanazione, pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 36 del 03 ottobre 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regione Basilicata n. 678 del 30 settembre 2019, Art. 56 dello Statuto della Regione Basilicata - "Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale" di cui alle D.G.R. n. 956/2000 e n. 678/2017. *Modifiche ed integrazioni – Approvazione* pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 36 del 03 ottobre 2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 06/05/2008, adottata dalla Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità recante "Approvazione della Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007", pubblicata sul B.U.R. della Regione Basilicata n. 22 del 01/06/2008;

Considerato che il taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà, non contrasta con i principi generali di conservazione del territorio contenuti nella legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, nonché con gli articoli n. 5 comma 2 e n. 6 lettera "e" delle Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino, di cui al D.P.R. 15/11/93, istitutivo del Parco Nazionale del Pollino;

Considerato che alla data attuale tali interventi sono stati regolarmente autorizzati da questo Ente con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. evitare il danneggiamento sia della rinnovazione, laddove presente, sia delle piante da rilasciare a dote del bosco durante le operazioni di utilizzazioni forestali;
2. utilizzare esclusivamente la viabilità forestale esistente per le operazioni di esbosco evitando di ricorrere all'apertura di nuove piste forestali;
3. la presenza dei mezzi meccanici dovrà essere concentrata solo nel periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori di taglio ed esbosco ed in particolare non è consentito l'ingresso di trattrici in bosco al di fuori delle piste;
4. al fine di ridurre al minimo il disturbo alla fauna dovrà osservarsi un periodo di sospensione dei lavori compreso tra il 01 Aprile ed il 31 Maggio;
5. Comunicare al Comando Stazione Carabinieri Parco di competenza, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo della eventuale Ditta a cui avrà affidato i lavori medesimi;

PER TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO,

con la presente CIRCOLARE del 02 aprile 2020 si comunica agli Enti delegati ed ai portatori di interessi

che le istanze di taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà radicati in "Zona 1" della zonizzazione prevista dai D.P.R. 15.11.1993 di istituzione del Parco e D.P.R. 02.12.1997, di ripermimetrazione dello stesso, pervenute agli atti di questo Ente **a far data dal 01 gennaio 2020 fino alla data attuale e le istanze future che perverranno fino al 30 giugno 2020, possono considerarsi AUTORIZZATE da questo Ente se provviste di giusta autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio** e di conseguenza potranno essere eseguite nel territorio del Parco, nel rispetto delle sopra citate prescrizioni.

È fatto obbligo trasmettere a questo Ente e agli Organi di controllo una **COMUNICAZIONE** relativa alle istanze di taglio di singole piante per autoconsumo in boschi di proprietà radicati in "Zona 1" della zonizzazione prevista dai D.P.R. 15.11.1993 di istituzione del Parco e D.P.R. 02.12.1997, di ripermimetrazione dello stesso.

Questo Ente si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento gli effetti della presente circolare per eventuali sopraggiunti interessi di tutela e conservazione della natura o per qualsiasi altro pubblico interesse.

È demandato agli Organi di controllo la vigilanza sulla corretta esecuzione degli interventi.

IL DIRETTORE
Dr. Giuseppe Melfi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

info
Serv. Nulla Osta